



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori:

- ☐ STRATA
- ☐ TAVERNA
- ☐ MENGHINI
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

IRENE PAOLA GEMMA

SALVATORE

LUIGI

SEZIONE 15

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 1182/09

UDIENZA DEL

14/04/2010

ore 14:30

SENTENZA

N°

49/15 / 10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 SET. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1182/09
spedito il 17/07/2009
- avverso la sentenza n° 31/06/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI
NOVARA

contronarte:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF

Il Segretario
Il Collaboratore Tributario
CROSA Mariena



PER L'APPELLANTE: AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Novara

Che codesta Ecc.ma C.T.R. del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 31/06/09 del 11/07/2008 depositata il 04/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara voglia dichiarare la non debenza del rimborso richiesto dal contribuente, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

PER L'APPELLATO:

Che codesta Commissione Tributaria Regionale, voglia rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la sentenza di primo grado; condannare l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15 D.L. 546/92 forfetizzabili in Euro 5.000,00 oltre oneri di legge oltrechè spese per Euro 100,00.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate di Novara all'istanza di rimborso della somma di € 18.178,00 versata a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati art. 11 quaterdecies, comma 4, del D.L. 30/09/2005, n. 203, in eccesso rispetto al dovuto.

In particolare il ricorrente precisava di aver ceduto nel 2006 mediante girata n. 1.130.900 azioni del valore nominale di 1 € cadauna della società _____, con sede in Cameri, pari al 26,30% del capitale sociale.

Con perizia asseverata il dott. Stefano Noro stimava complessivamente il valore del patrimonio netto di _____ in € 27.300.000; conseguentemente il valore della partecipazione del ricorrente risultava dalla perizia pari a € 7.179.900,00.

In ricorso la parte affermava di aver affrancato solo parzialmente la quota nella misura del 9,793%, rivalutandola a € 703.111,00. Tali dati venivano poi inseriti nel modello Unico 2007. L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della suddetta partecipazione trattandosi di partecipazione qualificata doveva essere versata nella misura del 4% e pertanto avrebbe dovuto essere pari a € 28.124,00 (4% di € 703.111,00). Invece, continuava il ricorrente, *"in data 20 giugno 2006, per mero errore materiale, veniva pagata la somma di € 46.302,00"*.

Chiedeva conseguentemente il rimborso dell'eccedenza "indebita" pari a € 18.178,00 (€ 46.302,00 - € 28.124,00).

Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano

perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 TUIR.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara, con la sentenza n. 31/06/09 del 11/07/2008, depositata il 04/05/2009, notificata all'Ufficio in data 14/05/2009 accoglie il ricorso del contribuente ordinando il rimborso di € 18.178,00, oltre interessi di legge, dichiarando compensate le spese di giudizio.

In particolare la Commissione rileva che in mancanza di una disposizione normativa che preveda ulteriori formalità - oltre la redazione di una perizia di stima ed il versamento di una imposta sostitutiva - ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto, non può non darsi rilievo, per rendere irrevocabile la scelta operata dal contribuente, alla prima formalità prevista dopo il versamento, ovvero nel caso che occupa, all'indicazione del valore della partecipazione rivalutata e dell'importo dovuto nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Avverso la sentenza dei Primi Giudici appella l'Ufficio sostenendo che non può in primis non rilevarsi la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove il Collegio, da un lato contesta l'assunto dell'Ufficio, secondo cui l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'importo dell'imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di pagamento rateale) affermando che detto assunto non ha alcun fondamento nella normativa, ma è riportata solo nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 n.d.r., emessa dalla medesima agenzia, che come tale non può certamente essere invocata da quest'ultima a proprio favore, e dall'altro subordina l'irrevocabilità della scelta operata dal contribuente alla indicazione della rivalutazione effettuata nel quadro RT dell'Unico, senza considerare che trattasi di adempimento previsto non già dalla normativa, ma dalla medesima circolare.

Poiché il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi sopra elencate la richiesta di parte non può trovare accoglimento.

Infine, si precisa che la scelta del contribuente di rivalutare le partecipazioni in suo possesso, non necessariamente deve essere valutata con riferimento all'utilità immediata, perché, se è vero che il contribuente può utilizzare subito il maggiore valore così rideterminato al fine di abbattere la eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di tali partecipazioni, è altresì vero che potrà beneficiarne anche successivamente, ad esempio in annualità per le quali, magari, il legislatore non abbia più previsto la rivalutazione agevolata.

Chiede quindi che codesta Ecc.ma C.T.R. del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 31/06/09 del 11/07/2008 depositata il 04/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara voglia dichiarare la non debenza del rimborso richiesto dal contribuente, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio (nota spese € 3.207,00).

Si costituisce la parte sostenendo la propria tesi così come già esposto in primo grado e ribadisce che la normativa prevede che ai fini del calcolo del capital gain, in luogo del costo o del valore di acquisto della partecipazione, può essere assunto il valore alla data del 1 gennaio 2005 della frazione di patrimonio netto della società, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da un professionista abilitato e alla condizione che tale maggior valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per un mero errore materiale veniva pagata la somma di € 46.302,00. L'eccedenza indebita è pari ad € 46.302,00 – € 28.124,00 = € 18.178,00. In data 12.11.2007 veniva presentata istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Novara.

Ribadisce il contribuente, che la rivalutazione oggetto del presente contendere è una rivalutazione parziale ed i valori di riferimento vengono individuati nella rendicontazione che trae la sua collocazione naturale nel modello unico. Ed a tali valori bisogna ricondursi per la determinazione del corretto pagamento.

Il contribuente ha seguito questo criterio e quindi il suo comportamento è legittimo.

Per questi motivi chiede che codesta Commissione Tributaria Regionale, voglia rigettare l'appello dell'Agenzia e confermare la sentenza di primo grado; condannare l'Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15 D.L. 546/92 forfetizzabili in Euro 5.000,00 oltre oneri di legge oltrechè spese per Euro 100,00.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Questo Collegio tenuto conto delle argomentazioni esposte dalle parti nonché del deliberato dei primi giudici condividendone le motivazioni lo conferma.

Ritengono questi giudici che il comportamento del contribuente sia in linea con quello previsto dalle norme di riferimento, avendo lo stesso seguito quanto indicato dal legislatore, sia in merito ai valori di riferimento per la transazione che successivamente alla procedura richiesta per il rimborso della somma versata in eccedenza.

In particolar modo questi giudici confermano che la scelta del contribuente si manifesta in modo definitivo mediante l'indicazione dei valori nella dichiarazione dei redditi e non al momento del versamento dell'imposta, in quanto nel caso di errori di calcolo, verrebbe meno

la possibilità di richiedere la ripetizione dell'indebitato. La rivalutazione che sta alla base del contenzioso in discussione è da intendersi come rivalutazione parziale. Si precisa inoltre, che dall'importo dell'imposta sostitutiva versata con il modello F24 risulta impossibile una riconduzione alla percentuale della partecipazione affrancata e pertanto si ritiene che necessariamente debba esistere una rendicontazione dei dati utilizzati dal contribuente per il calcolo. Partendo da questo assunto non può che ritenersi che la predetta rendicontazione, debba avvenire nel modello Unico ed è proprio in tale sede che il contribuente ha precisato quanto voleva realmente affrancare. Il fatto che il contribuente abbia rivisto la propria posizione in sede di rendicontazione nel quadro RT del modello Unico, presentando la richiesta di rimborso, individua un comportamento per altro permesso dalla legge, perchè la data di scadenza per il versamento dell'imposta poteva essere successiva come lo era nella fattispecie, alla data di stipula dell'atto di vendita della partecipazione. Ne deriva pertanto, che la tesi sostenuta dall' Agenzia delle Entrate, non può essere accolta, in quanto questa non contesta i conteggi eseguiti dal ricorrente e che per questi motivi, oggetto del contendere non è il quantum del rimborso, bensì esclusivamente la sua legittimità. Secondo l' Agenzia non assume valore l'indicazione nel modello Unico, quadro RT dei dati relativi alla rideterminazione del valore della partecipazione. Questi giudici concludono, conformemente a quanto già indicato dai giudici di prime cure, che assume valenza ai fini della controversia in esame, l'indicazione dei valori nel modello Unico. E per tale ragione accolgono la tesi esposta dal contribuente. Per quanto attiene alle spese, stante la natura della materia in esame si ritiene procedere alla compensazione delle stesse.

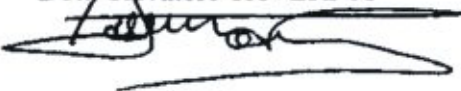
PQM

Si conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Torino 14 aprile 2010

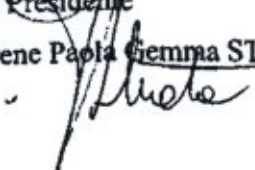
Il Giudice Estensore

Dott. Salvatore TAVERNA



Il Presidente

Dott.ssa Irene Paola Gemma STRATA



TRIBUNALE
ALE
MONTE